

Repubblica Italiana



REGIONE SICILIANA

*Ufficio Legislativo e Legale
della Presidenza della Regione Siciliana*

Prot. n. 23033 126.11.19 del 24 ottobre 2019

/Pos. n. 4

Oggetto: Contratto di sublocazione degli uffici dell’A.R.I.T., del Centro Tecnico e del Centro Servizi dell’immobile sito in Palermo, via Thaon de Revel 18/20.

Assessorato regionale dell’economia
- Autorità Regionale per l’Innovazione
Tecnologica (rif. nota 21 ottobre 2019, n.
7249)

Assessore regionale per l’economia
- Ufficio di diretta collaborazione

1. Nella nota sopra emarginata codesta Amministrazione, con riferimento alla vicenda concernente l’utilizzo dei locali ubicati in Palermo, via Thaon de Revel n. 18/20 da parte dell’Amministrazione regionale, espone quanto segue.

In data 4 luglio 2008 il Ragioniere generale *pro tempore* stipulava con la Società Sicilia e-Servizi s.p.a. un contratto di sub-locazione di parte dell’immobile di cui in oggetto da destinare al Centro tecnico ed al Centro Servizi di proprietà dell’Amministrazione regionale.

Successivamente, con nota del Ragioniere generale *pro tempore* 2 marzo 2011, n. 13654, è stato disposto il trasferimento al 2° piano del medesimo immobile “*dell’ex Servizio XII, poi divenuto <Ufficio per l’attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi regionali e l’Attività informatica della Regione e delle Pubbliche Amministrazioni regionali>*, oggi Autorità regionale per l’Innovazione Tecnologica

(A.R.I.T.)”, cui non è seguita la conseguente stipula di un nuovo contratto di sublocazione relativo a quella parte dei locali occupati da codesta Autorità.

In data 1 giugno 2016, “*il Dirigente generale pro tempore*” dell’Ufficio per l’attività di Coordinamento dei Sistemi Informativi regionali stipulava un nuovo contratto di locazione con la Società - nel frattempo divenuta a totale partecipazione della Regione - con il quale si intendeva definire anche la situazione debitoria pregressa che si era determinata a causa del mancato pagamento dei canoni di locazione dovuti dall’Amministrazione regionale per i locali già adibiti a Centro tecnico e Centro servizi per diversi anni.

A quest’ultimo contratto, trasmesso al Dipartimento regionale delle finanze e del credito, cui erano state devolute le competenze in materia di locazioni con D.P.Reg. 14 giugno 2016, n. 12, non è seguita la successiva approvazione con atto amministrativo.

La Società Sicilia Digitale S.p.A. attivava la procedura di componimento bonario al fine di definire la controversia insorta per il mancato pagamento dei canoni, procedura che, tuttavia, “*non ha prodotto alcun effetto a causa della mancata partecipazione del Dipartimento delle Finanze*” che ha affermato, con nota 6 febbraio 2019, n. 2735 “*<la completa estraneità> e di non potersi fare carico di obbligazioni assunte in ... <assenza di qualsivoglia autorizzazione da parte degli Uffici competenti in materia di locazioni di immobili per uso uffici, o assunte in via transattiva per debiti pregressi*”.

Con successiva nota 16 luglio 2019, n. 14744 il predetto Dipartimento Finanze e credito ha affermato che “*non può essere parte attiva nel contratto di che trattasi ma, quale Ufficio competente per la spesa, può soltanto autorizzare codesto A.R.I.T. a stipulare con la Sicilia Digitale S.p.A. ed in seguito approvare l’atto, provvedendo al contestuale impegno della spesa corrente ...*”.

Con nota 6 settembre 2019, n. 5887 “*è stata comunicata l’indisponibilità dello scrivente alla sottoscrizione del contratto di sublocazione, la cui competenza da ultimo del D.P.reg. n. 12/2019, risulta ascritta esclusivamente al citato Dipartimento*”.

Ciò premesso, si sottopongono a quest'Ufficio i seguenti quesiti, rappresentando l'urgenza dell'acquisizione del relativo parere:

1) quale sia l'Amministrazione competente *“a predisporre e sottoscrivere i contratti di locazione di immobili sede di Uffici dell'Amministrazione regionale”*;

2) quale sia l'Ufficio *“competente ad adottare i consequenziali adempimenti di natura contabile”*;

3) quale sia l'Ufficio *“competente a impegnare e liquidare gli oneri connessi e consequenziali, con indicazione degli stessi, relativi alla locazione di immobili ad uso dell'Amministrazione regionale”*.

2. Con riferimento alle questioni prospettate si osserva quanto segue.

La richiesta in esame non pare, invero, riconducibile alle funzioni consultive di questo Ufficio, in quanto i quesiti posti attengono, piuttosto, ad un conflitto negativo di competenza tra strutture appartenenti al medesimo ramo di amministrazione che sembra trovare soluzione ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.Reg. 18 gennaio 2013, n. 6, a mente del quale: *“Nei casi in cui sorgano o possano insorgere conflitti di competenza, positivi o negativi, tra Dipartimenti appartenenti allo stesso ramo dell'Amministrazione regionale, l'Assessore preposto allo stesso ramo individua la struttura di massima dimensione competente nel rispetto dei principi di cui al comma 1”* che sono quelli di *“completezza, efficienza ed economicità, responsabilità ed unicità dell'amministrazione, omogeneità ed adeguatezza”*.

Invero, il D.P.Reg. 27 giugno 2019, n. 12, nel declinare le competenze del Servizio 7 – Locazioni e patrimonio indisponibile del Dipartimento regionale delle finanze e del credito, utilizza, per quanto qui rileva, la generica espressione *“Contratti di locazione di immobili sedi di uffici dell'Amministrazione regionale”* che non consente allo Scrivente di trarre conclusioni interpretative circa la competenza del medesimo Servizio 7 anche alla predisposizione ed alla stipula di tali contratti ovvero ad adottare i consequenziali adempimenti di natura contabile.

Pertanto, ai sensi del richiamato articolo 5, comma 2, del D.P.Reg. n. 6/2013, la risoluzione del conflitto negativo in esame resta rimesso all'Assessore regionale per

l'economia che, peraltro, secondo le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 adotta “*decisioni in materia di atti normativi*” nonché i “*relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo*”.

Nei superiori termini l'avviso dello Scrivente.

A termini dell'art. 15 del regolamento approvato con D.P.Reg. 16 giugno 1998, n. 12, lo Scrivente acconsente alla diffusione del presente parere in relazione ad eventuali domande di accesso, presso codesto Dipartimento, inerenti il medesimo.

Si ricorda che in conformità alla Circolare presidenziale 8 settembre 1998, n.16586/66.98.12, trascorsi 90 giorni dalla data di ricevimento del presente parere senza che codesta Amministrazione ne comunichi la riservatezza, lo stesso potrà essere inserito nella banca dati dello scrivente Ufficio.

F.to Avv. Maddalena Barreca

IL DIRIGENTE

F.to Avv. Daniela M. Cellauro

L'AVVOCATO GENERALE

F.to Avv. Gianluigi M. Amico